

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3812 del 09/07/2026
Oggetto	RR 41/01 ART. 27 - PROC. PC08A0060 - SINADOC 4176/2026 ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE NEL COMUNE DI SARMATO, LOC. PONTE TIDONE - USO IRRIGUO (TRATTAMENTI FITOSANITARI)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3994 del 09/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: RR 41/01 ART. 27 – PROC. PC08A0060 - SINADOC 4176/2026 ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE – RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE NEL COMUNE DI SARMATO, LOC. PONTE TIDONE - USO IRRIGUO (TRATTAMENTI FITOSANITARI)

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r.

- 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021;
 - la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022); la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
 - la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
 - la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpa;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. 2025/230171 del 24/12/2025 con cui il titolare della ditta Ettore Antonioli Societa' Agricola Semplice, c.f. e P.Iva 00417460193, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal torrente Tidone, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Sarmato (PC), località Ponte Tidone, con destinazione ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari), per una portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a 129,6 m³/anno, con scadenza al 31/12/2025, assentita con det. n. 5802/2022 (codice pratica PC08T0060);

CONSIDERATO

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il torrente Tidone, cod. corpo idrico IT08010500000005ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente;

DATO ATTO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che in data 21/01/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a 0,21 m³/s nel periodo estivo e nella misura pari a 0,30 m³/s in quello invernale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 23/05/2018 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 12/12/2011, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PC08A0060;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ettore Antonioli Societa' Agricola Semplice, c.f./P.Iva 00417460193, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, cod. pratica PC08A0060, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra, del torrente Tidone;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), località Ponte Tidone, su area appartenente al demanio idrico, fg.17, fronte mappale n 58, coordinate UTM RER x: 541698 - Y: 989949;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari);
 - portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a 129,6 m³/anno;
2. di stabilire un deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 0,21 m³/s nel periodo estivo e nella misura pari a 0,30 m³/s nel periodo invernale e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/07/2026, registrato al prot. PG/2026/122483;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 14,55 euro;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura complessiva di 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Pietro Boggio Tomasaz e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Ettore Antonioli Societa' Agricola Semplice, c.f. e P.Iva 00417460193 (cod. pratica PC08A0060).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. il prelievo avviene mediante opere mobili, utilizzando una pompa di aspirazione della potenza di 1,5 Kw che, mediante tubi di pescaggio del diametro di 50 mm posti direttamente nell'alveo del Torrente Tidone, convogliano l'acqua al serbatoio dell'autobotte;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sarmato (PC), località Ponte Tidone, su area appartenente al demanio idrico, foglio 17, fronte mappale n 58, coordinate UTM RER x: 541698 - Y: 989949;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico T. Tidone, cod. IT08010500000005ER, in sponda sinistra.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso trattamenti fitosanitari.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s e nel limite di volume massimo pari a 129,6 m³/anno;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL RINNOVO DI CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 0,21 m³/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a 0,30 m³/s (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
2. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata

del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
9. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da

responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10- SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11- CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica..
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.